



**UNIVERSITÀ DELLA TERZA ETÀ
UNITRE
UNIVERSITÀ DELLE TRE ETÀ APS ETS
SEDE DI ARENZANO COGOLETO**

STATUTO

Approvato dalla Assemblea del 12 Ottobre 2024



UNITRE - Università delle tre età
Arenzano - Cogoleto
Alle Quattro

Art. 1 – Denominazione – Sede – Durata

- 1) È costituita, ai sensi del Codice Civile e del D.Lgs 117/17, Associazione di Promozione Sociale – Ente del Terzo Settore – la Sede Locale dell'UNITRE di Arenzano Cogoleto, aderente alla rete associativa Associazione Nazionale delle Università della Terza Età – APS.
- 2) L'Associazione locale assume la denominazione di "UNIVERSITÀ DELLA TERZA ETÀ (siglabile UNITRE) UNIVERSITÀ DELLE TRE ETÀ – APS – ETS – sede di Arenzano Cogoleto", con sede legale in Arenzano (GE).
- 3) Il trasferimento della sede legale non comporta modifica statutaria. Il Consiglio Direttivo è l'organo deputato a deliberarne il trasferimento.
- 4) L'Associazione ha durata illimitata.

Art. 2 – Riconoscimento

La Sede Locale, avendo ottenuto in data 12 febbraio 1992 il riconoscimento ufficiale da parte dell'Associazione Nazionale UNITRE ai sensi dell'art. 5 dello Statuto Nazionale, ne utilizza la denominazione, la sigla e il marchio e si impegna a rispettare i principi dello Statuto stesso.

Art. 3 – Finalità e attività

- 1) Le finalità della Sede Locale sono quelle previste dall'art. 2 dello Statuto Nazionale e più precisamente:
 - educare;
 - formare;
 - informare;
 - fare prevenzione nell'ottica di una educazione permanente, ricorrente e rinnovata e di un invecchiamento attivo;
 - promuovere la ricerca;
 - aprirsi al sociale e al territorio;
 - operare un confronto ed una sintesi tra le culture delle precedenti generazioni e quella attuale al fine di realizzare una "Accademia di Umanità" che evidenzii "l'Essere oltre che il Sapere";



contribuire alla promozione culturale e sociale degli Associati mediante l'attivazione di incontri, corsi e laboratori su argomenti specifici e la realizzazione di altre attività affini predisponendo ed attuando iniziative concrete;

- promuovere, attuare e sostenere studi, ricerche ed altre iniziative culturali e sociali per realizzare un aggiornamento permanente e ricorrente degli Associati e per il confronto fra le culture generazionali diverse.

2) L'Associazione può realizzare le seguenti attività di interesse generale, di cui ai punti d) f), i) e l) dell'art. 5 del D.Lgs 117/2017 avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato di propri Associati:

- a) interventi di tutela e valorizzazione patrimonio culturale e del paesaggio;
- b) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato;
- c) formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa.

L'Associazione può esercitare attività diverse da quelle di cui sopra, che siano secondarie e strumentali alle attività di interesse generale, secondo criteri e limiti cui all'art. 6 del D.Lgs 117/17. La loro individuazione è operata dal Consiglio Direttivo.

L'Associazione può realizzare, inoltre, raccolta fondi per finanziare le proprie attività, anche attraverso la richiesta a terzi di lasciti, donazioni e contributi di natura non corrispettiva, come previsto dall'art. 7 del CTS.

art. 4 – Adesioni

- 1) Le adesioni alla Sede Locale avvengono senza alcuna distinzione di etnia, religione, nazionalità, condizione sociale, convinzione politica, nel pieno rispetto dei principi di democrazia, apertività ed aconfessionalità.
- 2) Possono aderire all'Associazione le persone fisiche che ne condividano le finalità e le attività.
- 3) Chi intende associarsi dovrà presentare al Consiglio Direttivo una domanda scritta con le proprie generalità complete e dovrà dichiarare di conoscere ed accettare integralmente il presente Statuto, i Regolamenti e di attenersi alle deliberazioni legalmente adottate dagli Organi associativi.
- 4) L'ammissione viene annotata nel libro degli Associati.
L'eventuale deliberazione di rigetto della domanda deve essere motivata e il richiedente può, entro 60 giorni, chiedere che sulla stessa si pronunci l'Assemblea in occasione della prima convocazione utile.
- 5) Lo status di Associato ha carattere permanente e può venir meno solo nei casi previsti dall'art. 5.
- 6) Con l'iscrizione alla Sede Locale l'Associato diviene a tutti gli effetti Associato dell'Associazione Nazionale.

art. 5 – Associati - diritti e doveri

- 1) Sono Associati:
 - a) gli Associati Fondatori che hanno dato vita alla Associazione firmando l'atto costitutivo della Sede Locale;



- b) gli Associati Onorari, scelti, secondo la procedura stabilita dai Regolamenti, fra persone che, per professionalità, competenza e particolari benemeritenze, possono concorrere al prestigio, alla crescita ed all'efficienza della Sede Locale;
 - c) gli Associati Docenti, che prestano la loro attività in modo gratuito e continuativo;
 - d) coloro che condividono le finalità della stessa e che partecipano alle attività dell'Associazione con la loro opera e con le loro competenze e conoscenze.
- 2) Gli Associati, che partecipano alla vita sociale se in regola con la quota associativa annuale della Sede Locale, hanno diritto:
- a) all'elettorato attivo, decorsi tre mesi dalla data di iscrizione alla Associazione;
 - b) all'elettorato passivo tutti coloro che hanno la qualifica di Associati.
- 3) Si perde la qualità di Associato per recesso, violazione delle regole statutarie e del Regolamento, o perdurante morosità nel pagamento della quota sociale. La decadenza per violazione delle regole statutarie o del Regolamento è deliberata dal Consiglio Direttivo e deve essere ratificata dall'Assemblea degli Associati.

Art. 6 – Organi della Sede Locale

Sono Organi della Sede Locale:

- a) l'Assemblea degli Associati;
- b) il Consiglio Direttivo;
- c) l'eventuale Organo di Controllo.

Art. 7 – Volontari e attività di volontariato

- 1) Il Volontario svolge la propria attività verso gli altri in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti ed esclusivamente per fini di solidarietà. Tale attività non può essere retribuita in alcun modo, nemmeno dal beneficiario.

La qualità di Volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'Associazione.

Al Volontario possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro i limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'Associazione, ai sensi dell'art. 17 c.4 del D.Lgs 117/17. Sono vietati i rimborsi di spesa di tipo forfettario.

- 2) I Volontari possono anche essere Associati.
- 3) La docenza è considerata attività di volontariato.
- 4) I Volontari sono assicurati ai sensi dell'art. 18 del D.Lgs 117/17.

Art. 8 – Composizione e competenze dell'Assemblea

- 1) L'Assemblea è l'organo sovrano dell'Associazione ed è composta da tutti gli Associati.
- 2) L'Assemblea elegge, con votazione segreta, scegliendo tra gli Associati, il Presidente e i componenti del Consiglio Direttivo e nomina l'eventuale Organo di Controllo. I minori di età potranno esercitare il diritto di voto attraverso colui che ne ha la responsabilità genitoriale o un tutore legale. Tutte le cariche associative hanno una durata di tre anni e sono rinnovabili con le modalità stabilite dai Regolamenti.
- 3) L'Assemblea è convocata dal Presidente di norma almeno una volta all'anno.



- 4) Si riunisce inoltre quando lo ritiene necessario il Presidente, il Consiglio Direttivo o quando lo richiede almeno un terzo degli Associati; in quest'ultimo caso il Presidente deve convocare l'Assemblea entro quindici giorni dalla richiesta.
- 5) L'avviso di convocazione dell'Assemblea degli Associati, sia ordinaria che straordinaria, deve essere inviato con comunicazione indicante la data, l'ora, il luogo della riunione e l'ordine del giorno, oppure con un avviso in bacheca esposto in Segreteria e nelle sedi dei corsi, almeno quindici giorni prima della data fissata. L'Assemblea è valida anche se convocata non in presenza. L'Assemblea ordinaria è regolarmente costituita con la presenza di almeno il 50%+1 dei suoi componenti in prima convocazione e qualunque sia il numero dei presenti in seconda convocazione, da tenersi almeno ventiquattro ore dopo. Delibera a maggioranza relativa dei votanti. Sono ammesse deleghe ai sensi dell'art. 24 c. 3 del D.Lgs 117/17, come stabilito nel Regolamento.
- 6) L'Assemblea ordinaria ha le seguenti competenze:
- a) accetta le eventuali variazioni dello Statuto Nazionale;
 - b) elegge o revoca il Presidente, i componenti del Consiglio Direttivo e l'eventuale Organo di Controllo, secondo quanto stabilito dai Regolamenti;
 - c) nomina i Delegati a partecipare all'Assemblea Nazionale, secondo quanto stabilito dal Regolamento Nazionale;
 - d) approva il rendiconto gestionale e il bilancio preventivo, predisposto dal Consiglio Direttivo;
 - e) approva la quota associativa annuale, proposta dal Consiglio Direttivo, comprensiva della quota associativa Nazionale;
 - f) delibera sulla non ammissibilità delle richieste di Associazione e sui provvedimenti disciplinari predisposti dal Consiglio Direttivo;
 - g) delibera su ogni altro oggetto che non sia di competenza del Consiglio Direttivo o del Presidente.
- 7) L'Assemblea straordinaria è regolarmente costituita con la partecipazione dei due terzi degli Associati e delibera a maggioranza dei presenti. Sono ammesse le deleghe come previsto per l'Assemblea ordinaria.
- 8) L'Assemblea straordinaria ha le seguenti competenze:
- a) modifiche statutarie
 - b) scioglimento dell'Associazione, ai sensi del successivo art. 20.

Art. 9 – Consiglio Direttivo

- 1) Il Consiglio Direttivo è composto da:
- a) il Presidente;
 - b) il/i Vice Presidente/i;
 - c) il Direttore dei Corsi ed eventuali Vice;
 - d) il Segretario;
 - e) il Tesoriere;
 - f) i Consiglieri nel numero stabilito dai Regolamenti.
- 2) Al Consiglio Direttivo compete:
- a) eleggere, su proposta del Presidente, nella prima riunione il/i Vice Presidente/i, il Segretario, il Tesoriere e il Direttore dei Corsi;
 - b) proporre all'Assemblea la quota associativa annuale, comprensiva della quota associativa nazionale;



- c) curare la formazione del rendiconto gestionale e del bilancio preventivo da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea degli Associati;
- d) deliberare le spese e gestire l'ordinaria e la straordinaria amministrazione, nel rispetto della normativa vigente;
- e) formulare il programma dei corsi e dei laboratori;
- f) elaborare proposte di modifica dello Statuto della Sede Locale, da sottoporre all'Assemblea, e approvare i Regolamenti previsti;
- g) adottare, in caso di assoluta urgenza, deliberazioni di competenza dell'Assemblea degli Associati sottoponendole alla ratifica nella prima riunione dell'Assemblea stessa;
- h) disporre, secondo la gravità dei fatti contestati, l'adozione a carico degli Associati e di coloro che prestano volontaria collaborazione con la Sede Locale di provvedimenti disciplinari da far ratificare all'Assemblea.
- 3) Le riunioni del Consiglio Direttivo sono valide con la presenza di almeno la metà dei componenti e le deliberazioni devono essere prese a maggioranza assoluta. In caso di parità prevale il voto del Presidente, nelle votazioni palesi.
- Non sono ammesse deleghe.

Art. 10 – Il Presidente

Il Presidente ha la rappresentanza legale della Sede Locale ed ha il compito di:

- a) convocare e presiedere l'Assemblea degli Associati e il Consiglio Direttivo, dirigendone i lavori;
- b) proporre gli argomenti da sottoporre all'Assemblea degli Associati e formulare l'ordine del giorno per le riunioni del Consiglio Direttivo;
- c) prendere le iniziative ed adottare i provvedimenti indispensabili per il buon funzionamento della Sede Locale in attuazione delle deliberazioni dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo;
- d) attribuire, in accordo con il Consiglio Direttivo, incarichi specifici delegando compiti particolari ai componenti del Consiglio Direttivo e agli Associati competenti in materia.

Art. 11 – Il Vice Presidente

Il Vice Presidente Vicario, o il Vice Presidente, sostituisce il Presidente in caso di assenza o di impedimento.

Art. 12 – Il Direttore dei Corsi

Il Direttore dei Corsi coordina l'attività culturale e didattica della Sede e presiede allo svolgimento dei corsi e laboratori decisi dal Consiglio Direttivo nonché ad ogni altra attività didattica e culturale, avvalendosi della collaborazione volontaria dei Docenti.

Art. 13 – Il Segretario

- 1) Il Segretario redige i verbali dell'Assemblea degli Associati e del Consiglio Direttivo, sottoscrivendoli assieme al Presidente. Dai verbali devono risultare le deliberazioni adottate e l'esito delle votazioni.



- 2) Cura la tenuta dei libri sociali di cui al successivo art. 19.
- 3) Svolge le altre mansioni necessarie al buon funzionamento della Segreteria.

Art. 14 – Il Tesoriere

- 1) Il Tesoriere tiene i registri contabili e la relativa documentazione nonché l'inventario dei beni di proprietà della Sede.
- 2) Provvede alla compilazione del rendiconto gestionale da presentare in tempo utile al Consiglio Direttivo, per la successiva approvazione da parte dell'Assemblea, entro 120 giorni dal giorno di chiusura dell'anno accademico.
- 3) Redige la relazione finanziaria che accompagna il rendiconto gestionale illustrandola ai competenti Organi collegiali.
- 4) L'Associazione ha facoltà di aprire conti e depositi bancari e/o postali: l'accensione e l'utilizzo di tali conti e/o depositi intestati alla Sede Locale avverranno con firma singola del Presidente; il Tesoriere può essere delegato dal Presidente alla firma degli atti inerenti l'amministrazione contabile e finanziaria.

Art. 15 – Organo di controllo

- 1) L'Organo di controllo viene eletto dall'Assemblea degli Associati anche al di fuori dei propri componenti, fatte salve diverse condizioni economiche previste dagli art. 30 e 31 del D.Lgs 117/2017 e meglio descritte nei Regolamenti. Ha il compito di verificare e controllare il rendiconto e la corretta corrispondente documentazione, ivi compreso un inventario dei beni. Redige la relazione finanziaria che deve accompagnare il rendiconto gestionale.
- 2) I componenti l'Organo di Controllo non possono far parte del Consiglio Direttivo, ma possono assistere alle sedute dello stesso.

Art. 16 – Rendiconto gestionale

- 1) L'anno accademico e finanziario ha inizio il 1° agosto e si chiude il 31 luglio dell'anno successivo, fatte salve le autonomie regionali.
- 2) È fatto obbligo di redigere un rendiconto, sottoscritto dal Tesoriere e dal Presidente da sottoporre al Consiglio Direttivo e successivamente all'approvazione dell'Assemblea degli Associati entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio.
- 3) L'Associazione è senza fine di lucro ed è quindi fatto divieto di distribuire proventi agli Associati anche in forma indiretta. Eventuali avanzi di gestione devono essere reinvestiti a favore di attività istituzionali.

Art. 17 – Patrimonio

- 1) Il Patrimonio dell'Associazione è costituito:
 - a) dalle quote sociali;
 - b) da contributi o sovvenzioni, di Enti Pubblici e/o privati, per la realizzazione di obiettivi conformi agli scopi dell'Associazione;
 - c) dall'attività di raccolta fondi, secondo il disposto dell'art. 7 del D.Lgs 117/17;
 - d) da rimborsi per convenzioni;

- e) dai beni mobili ed immobili acquisiti;
 - f) da ogni altra entrata consentita dalla legge e accettata dall'Associazione.
- Gli avanzi di bilancio non possono, in nessun caso, essere divisi fra gli Associati, anche in forme indirette, e devono essere destinati unicamente al conseguimento delle finalità dell'Associazione.

2) Non sono ammesse distrazioni di fondi ad altri scopi se non quelli previsti dal presente Statuto.

Art. 18 – Gratuità delle prestazioni

Lo svolgimento delle cariche, delle funzioni e dei compiti previsti dal presente Statuto avviene gratuitamente, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute ed autorizzate.

Art. 19 – Libri Sociali

- 1) Sono previsti i seguenti libri sociali obbligatori:
- a) libro degli Associati;
 - b) registro dei Volontari;
 - c) libro verbali Assemblea degli Associati;
 - d) libro verbali del Consiglio Direttivo;

Di ogni riunione degli Organi dell'Associazione deve essere redatto il verbale, sottoscritto dal Presidente e dal Segretario, che deve essere letto e approvato all'inizio della successiva riunione.

- 2) I verbali e i documenti inerenti sono redatti e custoditi nella Sede sociale dal Segretario, che è garante della conservazione e della riservatezza.
- 3) Gli Associati hanno diritto di esaminare i libri sociali, secondo le modalità previste dai Regolamenti.

Art. 20 – Scioglimento della Sede Locale

- 1) Lo scioglimento della Sede è deliberato dall'Assemblea straordinaria degli Associati con la maggioranza del settantacinque per cento dei componenti.
- 2) Il Patrimonio viene devoluto alla Associazione Nazionale o ad altri Enti del Terzo Settore, secondo le disposizioni dell'art. 9 del D.Lgs 117 del 3.07.2017.
- 3) In caso di scioglimento della Sede Locale i verbali e la documentazione più importante devono essere trasmessi alla Segreteria Nazionale.

Art. 21 – Norme finali

Per quanto non contemplato nel presente Statuto si fa rinvio al Codice Civile, alle Leggi nazionali e regionali in materia, alla normativa per gli "Enti del Terzo settore" e allo Statuto dell'Associazione Nazionale.



UFFICIO TERRITORIALE DI GENOVA 2
atto registrato il 25/10/2024 n° 1335 Serie
col pagamento F di Euro 200,00